

Regolamento Comunità Europea del 09/10/2013 n. 952 -

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 10 ottobre 2013 - serie L

Articolo 43

Articolo 43 Decisioni prese da un'autorità giudiziaria

Articolo 44

Articolo 44 Diritto di ricorso

Articolo 45

Articolo 45 Sospensione dell'applicazione

Articolo 43 -

Articolo 43 Decisioni prese da un'autorità giudiziaria

In vigore dal 30/10/2013

Gli articoli 37 e 38 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 -

Articolo 44 Diritto di ricorso

In vigore dal 30/10/2013

1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

E' parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un'autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;

b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

3. Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 45 -

Articolo 45 Sospensione dell'applicazione

In vigore dal 30/10/2013

1. La presentazione di un ricorso non sospende l'applicazione della decisione contestata.
2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l'applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato.
3. Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi all'importazione o dazi all'esportazione, la sospensione dell'attuazione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

[Torna al sommario](#)

